

UNIONE DI COMUNI
ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione Nr. 7

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. del debito nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per la Puglia Sez. I n. 00368/2019 pubblicata il 07/03/2019, in favore della Soc. TERSAN Puglia spa da Modugno, per il pagamento di interessi moratori e spese legali.

L'anno duemila **DICIANNOVE** il giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13,00**, in Andria, nella Sala Giunta del Comune di Andria (*Palazzo di Città*), si è riunito, previa convocazione, il Consiglio dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

Risultano presenti ed assenti i sottoindicati componenti dell'Assemblea:

		p	a
1.	Gaetano TUFARIELLO - PRESIDENTE	X	
2.	Francesco SANLUCA - VICESINDACO Canosa di Puglia		X
3.	Maria Laura MANCINI - SINDACO Minervino Murge	X	
4.	Michele PATRUNO - SINDACO Spinazzola	X	
5.	Saverio FUCCI		X
6.	Riccardo FRISARDI	X	
7.	Antonio NESPOLI		X
8.	Salvatore VITANOSTRA		X
9.	Addolorata FARAONE		X
10	Giovanni PATRUNO	X	
11	Nicola LUONGO	X	
12	Rosa SUPERBO	X	
13	Barbara COSTABILE		X

Partecipa per la verbalizzazione il Segretario Generale dell'Unione dott. Giuseppe Borgia.

Sono presenti i Dirigenti dell'Unione Dott.ssa Maria De Palma e Ing. Antonio Dibari.

Sono presenti i sub Commissari del Comune di Andria Dott.ssa Porro e Dott. Pedone.

Assume la Presidenza il Commissario Straordinario del Comune di Andria, nominato con D.P.R. del 21 maggio 2019, in tale veste in sostituzione del Sindaco di Andria.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- in data 22/3/2019 è stata notificata all'ARO 2 BT la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sez. Prima - n. 00368/2019 - pubblicata il 7/3/2019, pronunciata nel giudizio di ottemperanza promosso dalla Società Tersan Puglia S.p.A. nei confronti del Consorzio ATO Rifiuti Ba 1 e dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani, per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Bari II Sezione n. 2547/2016;
- la suddetta sentenza del TAR Puglia ordina all'ARO 2 BT di corrispondere alla ricorrente tutte le somme spettanti per effetto del titolo giudiziale azionato e la condanna al pagamento delle spese di procedura liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge;

Dato atto che:

- la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza - sentenza n. 2547/2016 - risulta pronunciata dal Tribunale Civile di Bari II Sezione Civile in data 9/5/2016 a definizione di una opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dal Consorzio ATO Rifiuti BA1; essa condanna l'opponente Consorzio ATO Rifiuti BA1 al pagamento delle somme ingiunte con il provvedimento opposto;
- il precedente D.I.- titolo azionato posto a base dell'intero giudizio, adottato dal Tribunale di Bari - n. 642/2015 del 29/1/2015, ingiungeva al Consorzio ATO BA1, al Comune di Andria ed al Comune di Spinazzola, in solido tra loro, il pagamento in favore della Società TERSAN Puglia delle somme azionate;
- il credito vantato dalla Società TERSAN Puglia S.p.a. ineriva a fatture per recupero rifiuti organici in compostaggio emesse nei confronti del Consorzio e relative a rifiuti prodotti nel Comune di Andria, agli interessi per il ritardato pagamento, oltre le spese di procedura;
- la società creditrice Tersan Puglia spa ha richiesto all'Unione il pagamento delle somme di cui alla Sentenza n. 2547/2016, quantificate in complessivi € 20.713,01, ritenendo l'Unione dei Comuni ARO 2 BT soggetto subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi prima facenti capo al Consorzio ATO BA1 e sulla base di tale presupposto ha promosso il giudizio di ottemperanza;
- la estraneità dell'ARO 2 BT alle pretese creditorie era stata evidenziata con nota prot. n. 412 del 29/3/2018, con la quale si faceva rilevare: a) che l'Ente è estraneo alle pretese nascenti dalla sentenza del Tribunale Bari n. 2547/2016, emessa a seguito di D.I. n. 642/2015 nei confronti di altri soggetti - Consorzio ATO Rifiuti Bacino Ba1 e, in solido tra loro, Comune di Andria; b) che, contrariamente a quanto affermato dalla creditrice, l'Unione ARO 2 BT non è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi prima facenti capo al Consorzio, bensì è cessionaria di singoli specifici rapporti, tra i quali non rientra quello in argomento; c) che il Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA 1, peraltro, è in liquidazione, affidata giusta L.R. 20/2016 ad apposita sezione stralcio dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti; d) che pertanto, le pretese dovranno essere rivolte direttamente ai soggetti destinatari della pronuncia giudiziale e non possono trovare riscontro presso l'Unione ARO 2 BT;
- le prestazioni oggetto delle fatture azionate in prima fase consistevano nel trattamento in compostaggio di rifiuti raccolti nei Comuni del Consorzio ATO BA1, contraente della TERSAN Puglia, i quali assumevano, ciascuno per la propria parte, gli oneri di spesa relativi e dovevano provvedere a trasferire al Consorzio le somme necessarie a garantire il pagamento in favore del fornitore nel rispetto degli obblighi contrattuali;
- in particolare, gli importi con riferimento ai quali si sono determinati gli interessi moratori ingiunti con il provvedimento di cui sopra, costituivano onere a carico del

Comune di Andria che però provvedeva a trasferirli in date successive alle scadenze indicate dai documenti contabili;

- il Consorzio ATO Rifiuti BA1 era stato posto in liquidazione, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii., e le relative funzioni ed attività inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono state attribuite ai Comuni dell'Ambito Ottimale da svolgersi in forma associata obbligatoria;
- i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in ossequio alle sopra citate disposizioni hanno costituito una Unione di Comuni, denominata ARO 2 Barletta Andria Trani, stabilendo statutariamente il subentro nei rapporti giuridici prima facenti capo al Consorzio ed inerenti il servizio rifiuti nei loro territori;
- con Decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio ATO BA1 n.14/2013 sono stati individuati i contratti, i beni e le giacenze liquide da trasferire al nuovo Ente Unione dei Comuni ARO 2, inerenti le funzioni già di competenza del Consorzio;
- con successiva Delibera di Giunta dell'Unione n. 2 del 12/3/2014, il nuovo Ente ha preso atto del trasferimento disposto dal Commissario Liquidatore, esprimendo assenso al subentro dell'Unione ARO 2 nei rapporti trasferiti, salvo l'assenso da parte dei contraenti ceduti ai sensi degli artt. 1406 ess. cod. civ.;
- con Decreto del Commissario Liquidatore n. 16 del 04 febbraio 2014 si è stabilito di assicurare la ordinaria gestione dei contratti e rapporti oggetto di trasferimento ed inerenti i servizi di competenza dell'OGA e degli ARO, ivi compresi i contratti con gli impianti di recupero e smaltimento, fino alla formalizzazione completa del trasferimento;
- il rapporto contrattuale in essere tra il Consorzio ATO BA1 e la Società TERSAN Puglia restava pertanto in capo ai contraenti originari, senza formalizzare il trasferimento, atteso che alla sua originaria scadenza fissata al 30/04/2014, il soggetto contraente originario, con nota prot. n. 30/4/2014, ne disponeva la proroga;

Rilevato che:

- la fattispecie in argomento, a seguito dell'ordine del giudice pronunciato in fase di giudizio di ottemperanza, non appellato, costituisce un debito fuori bilancio, trattandosi di una obbligazione verso terzi al pagamento di una somma, gravante sull'Ente, perfezionata e scaduta, ma non registrata a bilancio nel rispetto delle norme in materia di spesa, e quindi di una posizione debitoria maturata al di fuori del sistema di bilancio e riferita ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa;
- pertanto, si rende necessario attivare la procedura amministrativa del riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio finanziario, peraltro con la tempestività necessaria ad evitare l'insorgere di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente e a garantire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente nell'esercizio in corso;
- nel contempo, si rende necessario attivare azione di rivalsa e recupero nei confronti del soggetto tenuto al sostanziale soddisfacimento del debito, dovendo assicurare all'ARO 2 di restare indenne dagli oneri in oggetto;
- già con nota prot. n. 1298 del 15/11/2018, l'ARO 2 ha richiesto al Consorzio ATO BA1 in liquidazione e al Comune di Andria di adottare ogni opportuna iniziativa tesa a tenere l'ARO 2 indenne da ogni azione e spesa connessa al D.I. e alla sentenza, evidenziando la estraneità dell'ARO alle posizioni di debito;
- con successiva nota prot. n. 517 dell'11/06/2019, al fine di evitare qualsiasi ulteriore aggravio collegabile al mancato adempimento della sentenza del giudice amministrativo di ottemperanza, si chiedeva ancora ai soggetti debitori solidali di agire a soddisfacimento del creditore attore, tenendo indenne l'ARO dai relativi oneri;

Atteso che:

- tra le innovazioni introdotte dal nuovo ordinamento contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs. n.118/2011 si evidenziano, in particolare, le regole che sovrintendono alla gestione dell'impegno delle spese (punto 5 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo), con precipuo riferimento a quelle sull'esigibilità della spesa stessa, correlata alla scadenza dell'obbligazione giuridica sottostante;

- sempre secondo i principi contabili (all. 4/2, punto 2, ultimi periodi), *"la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito"*;
- la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione n. 21/SEZAUT2018/QMIG in data 09/10/2018 ha dettato principi di diritto in ordine alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed alla imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell'obbligazione giuridica, stabilendo:
 1. *"Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.*
 2. *Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.*
 3. *Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano."*

Richiamato l'art.194 c.1 lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, a mente del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che

- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito (v. ad esempio Corte Conti Sez. Controllo Campania - parere 26/7/2011 n. 384) che l'espressione *"sentenze esecutive"* di cui all'art. 194, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 va intesa nel senso di *"provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale"*;
- è stata, peraltro, chiarita la valenza esecutiva della sentenza adottata in un giudizio di ottemperanza in esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, che in relazione a posizioni di diritto soggettivo ponga il comando specifico e puntuale della condanna al pagamento di una somma di denaro, così che la sentenza di ottemperanza comporti la mera esecuzione del comando definito nella statuizione del giudice ordinario;
- secondo l'orientamento della Corte dei Conti (cfr tra le altre Sez. Regione Sicilia delibera n.2/2005, Sez. Riu. Regione Friuli Venezia Giulia n.6/2005), il debito nascente da sentenze esecutive si impone all'Ente *ex se* in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità, residuando pertanto al Consiglio una funzione meramente ricognitiva di presa d'atto della legittimità già esistente e di riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno avente rilevanza finanziaria, maturato all'esterno di esso;
- il procedimento previsto dall'art. 194 c.1 lett.a) ha infatti carattere garantistico, imperniato sulla presa di conoscenza da parte dell'organo consiliare dell'Ente della esistenza dell'obbligazione in questione e sulla rimodulazione delle previsioni di bilancio, quale unica e tipica procedura per ricondurre la spesa *de qua* nell'alveo della contabilità dell'Ente;
- il riconoscimento da parte del Consiglio dei debiti in argomento, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità, sia nell'*an* che nel *quantum*, atteso che l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve comunque garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, esplicitando tale funzione attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare il debito;

- in sede di approvazione del bilancio per il triennio 2019/2021, in relazione ad ipotesi di posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000, è stata inserita la previsione di spesa per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 appostata nel documento previsionale per l'annualità 2019;
- il debito in oggetto, consistente in interessi per ritardato pagamento di prestazioni rese in favore del Comune di Andria, e delle spese legali connesse al recupero del credito da parte della società istante, costituisce onere a carico del suddetto Comune di Andria, ed in ogni caso del Consorzio ATO Rifiuti BA1 in liquidazione, diretto contraente, che pertanto devono tenere indenne l'ARO 2 dai costi conseguenti il provvedimento giudiziario esecutivo, trasferendo gli importi necessari a garanzia di adeguata copertura della spesa;

Ritenuto dover procedere ai sensi del richiamato art. 194 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Richiamati i documenti di bilancio di previsione approvati con delibera di Consiglio n. 3 del 29/04/2019;

Visto lo Statuto dell'Unione, con particolare riferimento all'art. 15;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Unione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con votazione UNANIME FAVOREVOLE;

DELIBERA

1. Riconoscere ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ss.mm.ii. la legittimità del debito fuori bilancio nascente dalla Sentenza emessa dal TAR per la Puglia Sez. I n. 00368/2019 pubblicata il 7/3/2019, in favore della Società Tersan Puglia SpA, per interessi moratori e spese di procedura, per complessive € 20.400,72 oltre € 500,00 e accessori per spese del giudizio di ottemperanza
2. Dare atto che il debito di cui sopra graverà sul bilancio dell'esercizio 2019 al capitolo di spesa 1091 - *spese per pagamento debiti del servizio rifiuti*,
3. Dare atto che la spesa deve trovare copertura nella correlata entrata alla risorsa 2001/1 - *oneri a carico di Comuni a copertura di debiti del servizio rifiuti*, atteso che costituisce onere a carico del Consorzio ATO Rifiuti BA1 in liquidazione, contraente del soggetto creditore, e del Comune di Andria, destinatario delle prestazioni rese dal soggetto creditore, non pagate nei termini di scadenza.
4. Richiedere al Comune di Andria ed al Consorzio ATO Rifiuti BA1, debitori in solido tra loro, di soddisfare la obbligazione di pagamento in favore dell'ARO 2, definita nell'ammontare in € 21.130,28, esigibile e venuta a scadenza in relazione all'ordine del Giudice ed al presente riconoscimento.
5. Demandare al Dirigente Tecnico l'adozione di tutti gli atti necessari alla liquidazione della somma ingiunta e riconosciuta con il presente atto.
6. Notificare il presente atto al Comune di Andria e al Consorzio ATO Rifiuti BA 1 per la esecuzione di competenza, in posizione di solidarietà.
7. Trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c.5 legge 27.12.2002 n.289.
8. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli dei sette consiglieri presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

=====

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE**

avente ad

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. del debito nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per la Puglia Sez. I n. 00368/2019 pubblicata il 07/03/2019, in favore della Soc. TERSAN Puglia spa da Modugno, per il pagamento di interessi moratori e spese legali.

PARERE DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**

favorevole

Lì, 26/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Antonio DIBARI

=====

PARERE DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**

favorevole in presenza del provvedimento esecutivo del giudice con accertamento degli oneri a carico del Comune e del Consorzio

Lì, 26.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria De Palma

UNIONE DEI COMUNI "ARO 2 Barletta Andria Trani"

PARERE N 9 del 02.09.2019

IL REVISORE UNICO

Il giorno tre del mese di Settembre dell'anno duemiladiciannove, il Revisore dei conti dell' ARO 2 Dott. Vendola Vincenzo, esprime parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione dell'ARO 2 BT avente ad oggetto: **riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art 194, comma 1 lettera a) del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. del debito nascente dalla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per la Puglia Sez. I n. 00368/2019 pubblicata il 07.03.2019, in favore della Soc. TERSAN Puglia spa da Modugno, per il pagamento di interessi moratori e spese legali.**

Il revisore Unico:

- Visto l'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visti i successivi articoli 193 e 194 del D. Lgs . 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilita' dell'ente;
- Visto lo Statuto dell'Unione, con particolare riferimento all'art. 15;
- Visto il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria.
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso da parte dell' Ing. Antonio Di Bari (responsabile tecnico dell'ARO 2 BT) ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Maria De Palma (responsabile amministrativo dell'ARO 2 BT) ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000; analizza la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione dell'ARO 2 con i relativi allegati. Considerato che il debito fuori bilancio rientra nei casi previsti e regolati dall'art. 194 comma 1^ lettera a) del TUEL;

esprime

Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per un ammontare di € 20.400,72 oltre € 740,00 per accessori e spese del giudizio di ottemperanza riferito alle somme di cui alla sentenza emessa dal TAR per la PUGLIA Sez. I n. 00368/2019 pubblicata il 07.03.2019 in favore della Società Tersan Puglia Spa, per interessi moratori e spese di procedura.

IL REVISORE UNICO

F.to digitalmente: Dott. VINCENZO VENDOLA

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

20 SET. 2019

Li, _____



_____ *A*

Prot. N. _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di _____
_____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi _____

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____
_____ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.
- > è divenuta esecutiva perchè:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.

Addi' _____
